

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-683 del 13/02/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SMI, DGR 2218/2015. EVENTO DEL 29/11/2019 DI FUORIUSCITA DI LIQUIDO DA FOGNA ORGANICA PRESSO ANGOLO NORD-EST DELL'ISOLA 18 DELLO STABILIMENTO MULTI-SOCIETARIO DI RAVENNA, VIA BAIONA 107. SOGGETTO NOTIFICATORE (EX ART. 245): RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCPA. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-697 del 12/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI, DGR 2218/2015. EVENTO DEL 29/11/2019 DI FUORIUSCITA DI LIQUIDO DA FOGNA ORGANICA PRESSO ANGOLO NORD-EST DELL'ISOLA 18 DELLO STABILIMENTO MULTI-SOCIETARIO DI RAVENNA, VIA BAIONA 107
SOGGETTO NOTIFICATORE (EX ART. 245): RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCPA
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

LA DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

DATO ATTO che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR n. 13/15, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 01/01/16 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. DIR/AMDE/PG/183-89 del 30/11/19 (acquisita agli atti con PG/2019/185023 del 02/12/19) la Società RSI Ravenna Servizi Industriali scpa comunicava - ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. n. 152/06 e smi (per aree di ridotte dimensioni) – che in data 29/11/2019 si era verificata una fuoriuscita di acque reflue dalla fogna beolata che convoglia le acque di processo in uscita dagli impianti della società Versalis spa (Linea 1) all'impianto di trattamento acque di processo organiche (TAPO) della società HERAmbiente spa.

In particolare, la fuoriuscita - verificatasi nell'angolo NE dell'isola 18 - era stata determinata da una parziale occlusione dell'asta fognaria, in prossimità del lato nord dell'isola medesima, causata dalla presenza di materiale polimerico emulsionato nel refluo;

- con nota PG/2019/188256 del 06/12/19 questo SAC richiedeva al soggetto comunicatore (RSI Ravenna Servizi Industriali scpa) di trasmettere agli Enti competenti i moduli M (ai sensi della DGR n. 2218/2015) ed M1 debitamente compilati a corredo della comunicazione già agli atti, anche al fine di valutare se ricorrevano le condizioni per cui questo SAC avrebbe dovuto attivare parallelamente anche il procedimento ex art. 245 comma 2 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/06 e smi (finalizzato all'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione);
- con nota PG/2019/192338 del 16/12/19 la Società RSI Ravenna Servizi Industriali scpa trasmetteva a quanti in indirizzo il modulo M debitamente compilato e corredato di relazione tecnica descrittiva degli interventi effettuati e dati analitici, costituenti formale dichiarazione di autocertificazione (come da relativa voce barrata a pagina 2 del modulo) di avvenuto ripristino della situazione antecedente l'evento;

CONSIDERATO che la Società RSI Ravenna Servizi Industriali scpa nel modulo M si qualificava come soggetto *"non responsabile della potenziale contaminazione"*;

ATTESO che l'evento di che trattasi - dal punto di vista ambientale - risultava già autocertificato (rif. PG/2019/181997 del 26/11/19);

FERMA RESTANDO, tuttavia, la necessità per questo SAC di concludere il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

VISTA la nota PG/2020/2943 del 09/01/2020 con cui questo SAC comunicava a tutti i soggetti interessati (ai sensi della L. n. 241/90 e smi) l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

DATO ATTO che nei termini previsti perveniva una nota congiunta delle Società RSI Ravenna Servizi Industriali scpa e Versalis spa (acquisita al PG/2020/19836 del 07/02/2020), dalla quale si evinceva che:

- il tratto di fognatura interessato è di proprietà di Versalis spa che lo ha affidato in gestione alla Società RSI Ravenna Servizi Industriali scpa; nell'ambito delle attività di gestione dell'asta fognaria è previsto che la Società RSI Ravenna Servizi Industriali scpa effettui in maniera preventiva l'ispezione e la pulizia dei tratti maggiormente soggetti a tali fenomeni di sporcamento;
- a seguito dell'evento del 29/11/2019, la Società RSI Ravenna Servizi Industriali scpa ha previsto di mettere in atto, come azione di miglioramento, l'intensificazione di tale attività ispettiva al fine di prevenire quanto più possibile i suddetti fenomeni;
- con riferimento al modulo M trasmesso ed a chiarimento dell'indicazione riportata di *"non essere responsabile della potenziale contaminazione"*, la Società RSI Ravenna Servizi Industriali scpa precisa che tale indicazione va intesa come affermazione della propria *"non diretta" responsabilità* sulle caratteristiche compositive del flusso acquoso immesso nella

fogna, mentre resta fermo il proprio ruolo di gestore del sistema delle reti fognarie di stabilimento, secondo quanto riportato nel Regolamento fognario di Stabilimento (parte integrante dell'AIA dello Stabilimento Versalis spa di Ravenna e regolamentata dal "*Contratto per la prestazione di servizi generali di Sito e Somministrazione delle acque industriali nello stabilimento di Ravenna*");

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopracitato, questo SAC ha svolto le spettanti valutazioni istruttorie, anche sentendo in merito il proprio Servizio Territoriale (per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva) ed il Comune territorialmente competente;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

CONSIDERATO CHE - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "*più probabile che non*", nota anche come "*regola della preponderanza dell'evidenza*" o "*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del "*più probabile che non*" e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'*"id quod plerumque accidit"*, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);
- per affermare il legame causale esistente tra il fenomeno di potenziale contaminazione ed il comportamento commissivo o omissivo del/i soggetto/i "*non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%)*" (TAR Emilia Romagna, 15 febbraio 2017, n. 125) ed è "*è sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato sia più probabile della sua negazione: è, in altre parole, sufficiente che la validità dell'ipotesi eziologica sia superiore al cinquanta per cento*" (Consiglio di Stato - sentenza 8 ottobre 2018 n. 5761);

RITENUTO che alla luce delle valutazioni istruttorie svolte - secondo la regola probatoria del "*più probabile che non*" (Consiglio di Stato n. 3465/2014 e n. 2532/2012) - si possa individuare per una logica attribuzione di preponderanza dell'evidenza, con ragionevole certezza, la responsabilità della potenziale contaminazione in capo al soggetto gestore del sistema delle reti fognarie di stabilimento, il quale - secondo il Regolamento fognario di Stabilimento - era tenuto ad effettuare in maniera preventiva l'ispezione e la pulizia dei tratti maggiormente soggetti ai fenomeni di sporcamento (e che, infatti, a seguito dell'evento in oggetto, aveva già previsto di intensificare tale attività ispettiva al fine di prevenire quanto più possibile i suddetti fenomeni);

Vista la documentazione agli atti e richiamate le predette valutazioni;

DISPONE

1. DI INDIVIDUARE quale responsabile della potenziale contaminazione verificatasi il 29/11/2019 - conseguente alla fuoriuscita di acque reflue dalla fogna beolata presso l'angolo NE dell'Isola 18 dello stabilimento multi-societario e determinata da una parziale occlusione dell'asta fognaria (causata dalla presenza di materiale polimerico emulsionato nel refluo) - il soggetto gestore del sistema delle reti fognarie di stabilimento come emarginato nelle premesse.
2. DI DARE ATTO CHE dal punto di vista ambientale la situazione è già stata ripristinata alle condizioni antecedenti l'evento occorso, come attestato dalla Società RSI Ravenna Servizi Industriali scpa mediante nota di autocertificazione e ripristino acquisita agli atti con nota PG/2019/192338 del 16/12/19.
3. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

Il presente provvedimento viene comunicato alla proprietà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e a tutti gli Enti e/o soggetti interessati di cui all'art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e s.m.i. per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

4. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.